CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL SINDACATO NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI

L'anno 2003 il giorno 30 del mese di luglio in Roma,

tra

- l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma (RM), Via Ciro il Grande 21, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, nella persona del suo Commissario Straordinario Avv. Gian Paolo Sassi, domiciliato per la carica in Roma

e

- il Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti, con sede in Roma, Via G. Caselli 34, in prosieguo denominato più semplicemente Ragionieri Comm., nella persona del suo Presidente Rag. Ezio Maria Reggiani

PREMESSO

- che ai sensi dell'art.13 della legge 30 dicembre 1991, n.412 l'INPS deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;

- che l'operazione di rilevazione dei redditi, con le stesse modalità adottate in precedenza, debba essere effettuata anche nell'anno 2003 per i redditi dell'anno 2002 al fine di aggiornare i dati d'archivio;

- che nei confronti di tutti i soggetti le cui prestazioni sono collegate al reddito l'INPS invia apposite comunicazioni invitandoli a dichiarare tutti i dati reddituali necessari per procedere alle verifiche di legge;

tutto ciò premesso e confermato da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti sottoscriventi, come sopra costituite e rappresentate,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
(Attività dell'INPS)

I soggetti abilitati dal decreto legislativo 28.12.1998 n.490, ai fini della verifica prevista ai sensi dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, dovranno far pervenire all'INPS tutte le dichiarazioni ricevute, entro la data che sarà comunicata.

L'INPS in questa fase provvede a richiedere i dati relativi all'anno 2002.

Per conferire la massima efficacia a tali iniziative l'INPS ne dà tempestiva e puntuale informazione anche attraverso la stampa e gli altri strumenti di comunicazione.

ART. 2
(Compiti dei Ragionieri Comm. e degli altri soggetti abilitati)

Il Ragioniere Comm. si impegna ad acquisire, previo controllo dell'identità e della legittimazione dei dichiaranti, le dichiarazioni dei titolari delle prestazioni a carico dell'Istituto, a riscontrarne la corrispondenza con la documentazione fiscale ed a trasmettere via cavo all'Istituto le dichiarazioni rese con l'attestazione di conformità alla documentazione fiscale.

I Ragionieri Comm. inoltre, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. del 28.12.2000 n. 445 devono accettare l'autocertificazione del dichiarante senza chiedere alcuna documentazione.

ART. 3
(Procedure informatiche di supporto)

Le procedure informatiche di supporto devono essere previamente indicate dall'Istituto, il quale fornirà tempestivamente il software specializzato idoneo a supportarle. Qualsiasi variazione delle procedure o del software dovrà preventivamente essere indicata ed approvata dall'Istituto.

Il Ragioniere Comm. e gli altri soggetti abilitati ad asseverare i redditi, devono risultare iscritti nel "Registro delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico" del Ministero dell'Economia e Finanze ovvero essere abilitati ad asseverare i redditi e possedere un certificato digitale valido rilasciato da Infocamere .

ART. 4
(Informazioni rese al momento della dichiarazione)

Al momento in cui acquisisce la dichiarazione e la relativa documentazione, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n.675, il Ragioniere Comm. dovrà rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

ART. 5
(Stampa e custodia delle dichiarazioni)

Il Ragioniere Comm. provvede direttamente a stampare le dichiarazioni reddituali in duplice copia, di cui una è custodita per un periodo non inferiore a dieci anni negli appositi archivi da esso tenuti e l'altra è consegnata per ricevuta al dichiarante o suo delegato.

ART. 6
(Custodia della documentazione)

Il Ragioniere Comm. custodisce altresì nei suoi archivi, per il periodo indicato dall'Istituto, la documentazione cartacea di supporto alle dichiarazioni.

ART. 7
(Compensi)

Per l'attività prevista nella presente convenzione l'INPS corrisponde al Ragioniere Comm. e agli altri soggetti abilitati per ogni dichiarazione trasmessa:

- € 11,44 - IVA esclusa - in caso di presentazione dell'intera documentazione;

- € 7,23 - IVA esclusa - in caso di presentazione di autocertificazione.

ART. 8
(Spese)

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico del Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti salvo diversa previsione di legge.

ART. 9
(Durata)

La presente convenzione ha validità fino al 31 luglio 2004, salvo diversa disposizione di legge in materia.

In assenza di diversa disposizione di legge le parti si incontreranno per esaminare l'eventualità di una proroga.

A fronte di modifiche legislative della normativa le parti valuteranno le condizioni e le modalità per l'eventuale prosecuzione nell'attività di rilevazione delle situazioni reddituali dei pensionati sulla base delle nuove disposizioni.

Il Commissario Straordinario
dell'INPS
Avv. Gian Paolo Sassi

Il Presidente del Sindacato Nazionale
Ragionieri Commercialisti
Rag. Ezio Maria Reggiani

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione le parti convengono quanto segue:

1. Per attestazione di conformità di cui all'art.2, della convenzione si intende la certificazione (o attestazione di conformità) della corrispondenza tra i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o in altra documentazione fiscale a quanto indicato nel modello RED (o altra denominazione del modello di comunicazione dei redditi). Per i dati non risultanti dalla predetta documentazione fiscale vale la dichiarazione del soggetto.

2. L'attestazione di conformità viene rilasciata dai singoli professionisti abilitati all'assistenza fiscale di cui all'art.35 D.Lgs.28 dicembre 1998, n. 490.

3. Il Sindacato può avvalersi, sotto il loro diretto controllo ed assumendosene la relativa responsabilità, degli stessi soggetti della cui attività si avvalgono ai sensi dell'art.11 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

4. Le procedure informatiche di supporto per l'invio telematico sono rilasciate dall'INPS al professionista iscritto all'Albo.
   Il professionista in questione potrà adottare, a sua libera scelta, il software predisposto dall'Istituto ovvero altri applicativi informatici corrispondenti alle specifiche tecniche rilasciate dall'INPS sia in fase di stesura iniziale che in caso di modifica delle procedure.

5. L'INPS definisce, con apposito allegato, i criteri di rilevazione del reddito con riferimento alle diverse tipologie di prestazioni nonché, in accordo con i soggetti autorizzati, la modulistica necessaria ed i tracciati record.
   Il modello di dichiarazione dovrà essere unico per qualsiasi tipologia di prestazione, anche in assenza di redditi da dichiarare.
   L'INPS dovrà prevedere nel modello predisposto le informazioni di cui alla legge n. 675/96.

6. Il professionista iscritto all'Albo si impegna a custodire la dichiarazione reddituale per un periodo non inferiore ai dieci anni negli appositi archivi da esso tenuti. La documentazione fiscale cartacea nonché l'autocertificazione dovranno essere conservati dal contribuente.

7. Il professionista, mediante la consultazione dei dati riepilogativi che saranno messi a disposizione sul sito internet dell'Istituto, fattureranno le dichiarazioni trasmesse e riscontrate dall'INPS.
   I pagamenti saranno effettuati dall'INPS entro 60 giorni dalla fatturazione.

Qualora il dichiarante si rivolga ad Associazioni diverse per rilasciare la medesima dichiarazione o una sua integrazione, l'INPS liquiderà il compenso all'Associazione che per prima ha effettuato la trasmissione dei dati. Le eventuali dichiarazioni scartate dalla fornitura telematica potranno essere fatturate non appena rese conformi al tracciato delle procedure informatiche di supporto rilasciato dall'INPS ed allegato alla convenzione.

8. L'INPS si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito internet, la data di chiusura della trasmissione delle dichiarazioni reddituali.

9. Il compenso a carico dell'INPS di cui all'art. 7 della convenzione sarà maggiorato del 20% a titolo di I.V.A. dovuta sul compenso stesso.

10. La convenzione tra l'INPS e il Sindacato alla quale il presente protocollo aggiuntivo fa riferimento, ai sensi dell'art.1 lett. B tariffa, parte seconda, del D.P.R. 26/4/1986 n.31, è oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

11. La risoluzione di qualunque questione relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione è demandata ai sensi degli artt. 808 e segg. cod. proc. civ., ad un collegio, con sede in Roma, composto di tre membri, di cui uno per ciascuna parte ed un Presidente. Il Presidente del collegio è scelto di comune accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, entro trenta giorni successivi all'indicazione dei due membri di ciascuna parte, nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'INPS

IL SINDACATO NAZIONALE
RAGIONIERI COMMERCIALISTI
IL PRESIDENTE